

Pescara, 30 giugno 2011

Prot. /11

Oggetto: Lettera informativa n. 90/11

1) COMUNE DI GIULIANOVA – AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI LISTE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI

Si trasmette in allegato copia dell’Avviso pubblico del Comune di Giulianova per la formazione di liste di accreditamento per l’affidamento di incarichi di patrocinio e rappresentanza legale.

Scadenza: entro il termine di venti giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Giulianova www.comune.giulianova.te.it. (data pubblicazione: 23.06.2011)

2) SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE

Si segnalano all’attenzione dei Colleghi gli *abstract* delle seguenti sentenze della Corte di Cassazione -Sezione terza, reperibili anche nella finestra “NEWS DAL MONDO DEL DIRITTO” del sito della Corte www.giustizia.abruzzo.it.

Si ringrazia il dott. Gianluca Falco per la preziosa attività di segnalazione di dette pronunce.

▪ **Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011** con cui la sezione terza della Corte di Cassazione ha stabilito che nella liquidazione del danno alla persona, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo l’adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. E’ intollerabile ed iniquo, secondo il giudice di legittimità, che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché le relative controversie siano decise da differenti uffici giudiziari. “Equità”, ha affermato al riguardo la Corte, vuol dire non solo proporzione, ma anche uguaglianza.

Dall’affermazione di questo generale principio la Corte ha tratto la conclusione che, nei suoi compiti di giudice della nomofilachia, deve rientrare anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, e tali criteri sono stati individuati nelle “Tablelle” di riferimento per la stima del danno alla persona elaborate dal tribunale di Milano, trattandosi del criterio più diffuso sul territorio nazionale.

Da ciò consegue che, d’ora innanzi, sarà censurabile per violazione di legge la sentenza di merito che non dovesse applicare il suddetto criterio, ovviamente senza adeguatamente motivare lo scostamento da esso.

La sentenza si segnala altresì per essersi la Corte preoccupata di indicare alcune direttive - per così dire - di “diritto intertemporale”, precisando che le decisioni di merito già depositate, e non passate in giudicato, le quali non abbiano liquidato il danno biologico in base alle tablelle del Tribunale di Milano, non saranno per ciò solo ricorribili per cassazione (per violazione di legge), se sia mancata in appello una specifica censura in tal senso, e se la parte interessata non abbia prodotto agli atti nel giudizio di appello copia delle suddette tablelle.

▪ **Sentenza n. 12957 del 14 giugno 2011** con cui la sezione terza della Corte di Cassazione, innovando rispetto a propri precedenti arresti, ha affermato che l’attività istruttoria svolta su delega del Collegio da uno dei suoi componenti, in violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento che si svolge davanti alla Corte d’Appello, non si traduce *tout court* in un vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., con conseguente nullità assoluta della pronuncia, occorrendo a tal fine la specifica deduzione e il positivo riscontro che l’attività stessa abbia, in concreto, comportato l’esplicazione di funzioni, se non decisorie, certamente valutative, riservate dalla legge al Collegio.

Il Consigliere Segretario
Avv. Donato Di Campi

Il Presidente
Avv. Lucio Stenio de Benedictis